

Fondazione CASA SERENA ~ LEFFE ONLUS

STATUTO

**Via P. D'Albertoni n. 65 – 24026 Leffe (BG) C.F. 81002130169
Tel. 035 / 731544 - Fax 035 / 731429**

STATUTO

“Fondazione CASA SERENA ~ LEFFE ONLUS” con sede in Leffe (BG), via Pezzoli d’Albertoni n.65

Preambolo

La “Fondazione Casa Serena ~ Leffe ONLUS” costituita ai sensi della Legge Regione Lombardia n. 1 del 13.02.2003 nasce dalla trasformazione della I.P.A.B. Casa Serena – Leffe, sorta con Decreto 25 Novembre 1802 n. 7524 con il quale il Ministero per il Culto in Milano approvava l’istituzione dell’Ospedale Civile degli infermi poveri di Leffe.

Con decreto 14 giugno 1803 n. 14954 veniva sanzionato il Piano di economica amministrazione e Direzione.

In seguito l’I.P.A.B. veniva costituita in virtù dell’art. 26 della legge 3 Agosto 1862, disciplinato dalle leggi 17 Luglio 1890 n. 6972 (serie 3°) e 18 Luglio 1904 n. 390 sulle Istituzioni pubbliche di beneficenza e dai relativi Regolamenti.

L’Ospedale con sede nel Comune di Leffe, trae la sua origine:



- a) dal testamento 11 Luglio 1780 del Sac. Don Bernardo Pezzoli a rogiti notaio Gallizioli con un legato di £. 7.448.1 soldo;
- b) dal testamento 20 Ottobre 1795 dei fratelli Gio Antonio e Gio Andrea Mosconi a rogiti notaio Patirani, in cui oltre la casa legava la somma di £.139.774 e 3 soldi;
- c) dal testamento 26 marzo 1800 del Sig. Gio Maria Mosconi a rogiti notaio Bortolotti colla somma di scudi 1500 da £. 7 l’uno;
- d) dall’atto di donazione 14 Luglio 1802 dei Fratelli Giuseppe e Gio Maria Pezzoli d’Albertoni £. 6.300;

Ebbe poi incremento per le seguenti altre disposizioni:

- e) del Sig. Antonio Mosconi con testamento 27 Settembre 1779 e successivo atto divisionale 24 Dicembre 1806 a rogiti notaio Poletti fondi e case per £. 12.405;
- f) del Sig. Cav. Giuseppe Pezzoli d’Albertoni con testamento 15 Maggio 1806 rogiti notaio Cacciatori di Milano: Mille scudi di Milano;
- g) del Sig. Bernardino Gallizioli con testamento 29 Settembre 1808 a rogiti notaio Gregori con atto 21 Marzo 1814 per £. 7.748 e 1 soldo;

IL SEGRETARIO / DIRETTORE


Dott. Bruno Vallone



Pagina 2 di 15

IL PRESIDENTE

Maria Lucia Gallizioli



- h) dei Sigg. F.lli Gaetano e Francesco Ambiveri per dono approvato con decreto governativo 6 Giugno 1828 n. 16352 – 965 di £. 2.000;
- i) del Sig. Dr. Pancrazio Viani con testamento 18 Gennaio 1836 e successivo codicillo negli atti della regia Pretura di Gandino fondo sito nel comune di Bianzano stato venduto per £. 7.000;
- l) della Sig.ra Maria Gallizioli con testamento 6 Ottobre 1869 autorizzato per l'accettazione con Decreto Reale 23 Marzo 1870 – fondo e casa per £. 10.210;
- m) della Sig.ra Lucia Gelmi con testamento 1 Marzo 1893 autorizzato per l'accettazione con D.R. 3 Ottobre 1894 per £. 2.678,20;
- n) del Sig. Fiori Dr. Giuseppe con testamento 19 Dicembre 1895 autorizzato per l'accettazione con D. Pref.zio 16 Agosto 1897 per la somma di £. 29.220 giusta perizia tecnica e vincolata quest'eredità ancora all'usufrutto del Sig. Fiori Luigi fratello del testatore. Devolvendo il ricavato nel ricovero e assistenza delle partorienti povere del Comune di Leffe.

Negli archivi sono depositati verbali risalenti all'anno 1569.


Nel 2001 con contributo FRISL della Regione Lombardia di lire cinque miliardi (con quota capitale in restituzione) e con fondi propri per oltre sette miliardi è stata ultimata l'attuale sede con la capienza di 93 ospiti.

La disciplina della Legge Crispi ha continuato a costituire la fonte normativa principale dell'Ente, sino a quando, in ottemperanza alla delega contenuta nella legge 328 del 2000, il Governo ha emanato il decreto legislativo 4 maggio 2001, n.207, recante, come prescrizione fondamentale, l'obbligo, rivolto a tutte le I.P.A.B., di assumere la delibera avente ad oggetto la trasformazione degli Enti medesimi in soggetti di diritto privato (associazioni o fondazioni) ovvero in Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (A.S.P.).

In attuazione di dette ultime disposizioni normative e della successiva, collegata, L.R. Lombardia 13 febbraio 2003, n.1, il Consiglio di Amministrazione dell'Ente, ritenendo la forma giuridica della Fondazione più aderente allo spirito originario dell'Ente e alle prospettive future dello stesso, con apposita delibera e nel rispetto delle formalità prescritte dalle succitate disposizioni e relativi regolamenti, ha approvato l'adozione del presente Statuto.

IL SEGRETARIO / DIRETTORE


Dott. Bruno Vallone



Pagina 3 di 15

IL PRESIDENTE

Maria Lucia Gallizioli



Art. 1 – Costituzione

E' costituita una Fondazione denominata "Fondazione CASA SERENA ~ LEFFE ONLUS" di seguito per brevità Fondazione.

La Fondazione utilizza, nella denominazione ed in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS".

La Fondazione si fregerà del titolo di O.n.l.u.s. una volta ottenuto il dovuto riconoscimento da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Essa risponde ai principi e allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinato dagli articoli 11 e seguenti del Codice Civile.



Art. 2 – Scopi

La Fondazione non ha scopo di lucro, non può distribuire utili e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, in particolare nei seguenti settori:

- a) La Fondazione orienta la propria attività al fine di migliorare la qualità della vita, lo sviluppo dell'autonomia e della dignità delle persone che vivono in condizione di disagio.
- b) La Fondazione persegue finalità di assistenza sociale e socio-assistenziale con particolare riferimento alla tutela di soggetti anziani svantaggiati mantenendo e gestendo una struttura, con spazi adiacenti e di servizio, destinata ad ospitare stabilmente tali persone e promuovendo attività sociosanitarie, didattiche, formative, occupazionali, culturali, espositive e sociali in genere.
- c) Gli scopi vengono perseguiti tramite la erogazione di servizi, residenziali e non, ed altri interventi socio-assistenziali e socio-sanitari oltre che riabilitativi, anche con valenza preventiva.
- d) Tali scopi vengono perseguiti anche mediante iniziative di carattere ricreativo, ludico, culturale e di tempo libero che coinvolgano anche gli anziani esterni alla Casa di Riposo, per favorire la vita di relazione degli interni con altre categorie di cittadini, migliorando il rapporto di socializzazione e limitando le cause che sono all'origine della loro emarginazione.
- e) Per il perseguimento del proprio oggetto sociale, la Fondazione potrà gestire, autonomamente o in regime di convenzione con Enti pubblici, servizi di assistenza diretta e/o domiciliare alle


IL SEGRETARIO / DIRETTORE

Dott. Bruno Vallone



IL PRESIDENTE

Maria Lucia Gallizioli



persone con disagio sociale e/o personale, con handicap fisico e anziane, nonché acquisire, in funzione del sostegno e della realizzazione di progetti socio-riabilitativi, strutture abitative da destinare a residenze o semi-residenze.

Hanno diritto alla priorità di accesso ai servizi della Fondazione le persone in stato di bisogno residenti a Leffe da almeno due anni, segnalate dal competente servizio comunale e dal Sindaco.

La Fondazione intende, inoltre, raccordarsi e sviluppare sinergie e collaborazioni con altri organismi, pubblici (così come previsto dalla Legge Quadro 328/2000) o privati, che operino nei settori di interesse della Fondazione o che ne condividano lo spirito e le finalità.

La fondazione ha l'obbligo di non svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.



Art. 3 – Attività strumentali, accessorie e connesse

Per il raggiungimento degli scopi di cui all'art.2, la Fondazione potrà inoltre:

- a. stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza esclusioni di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- b. amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti ovvero a qualsiasi titolo detenuti;
- c. stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte delle attività;
- d. partecipare ad associazioni, enti e istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- e. promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, i relativi addetti e il pubblico;

IL SEGRETARIO / DIRETTORE


Dott. Bruno Vallone



Pagina 5 di 15

IL PRESIDENTE

Maria Lucia Gallizioli



- f. svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

Art. 4- Vigilanza

L'Autorità competente vigila sull'attività della Fondazione ai sensi dell'art. 25 del codice civile.


Art. 5 - Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è composto:

- a) dal fondo di dotazione, a sua volta costituito da beni mobili ed immobili, così come risultanti dagli inventari redatti rispettivamente in data 30.09.2003 e 26.09.2003, approvati dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente con deliberazione n. 110 del 21.10.2003, di cui agli allegati B e C, volti a specificare i beni immobili e mobili destinati alla realizzazione dei fini istituzionali;
- b) dai conferimenti in denaro o beni mobili e/o immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento delle finalità, effettuati dai Fondatori Pubblici e/o Privati e dai Partecipanti;
- c) dai beni mobili ed immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- d) dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- e) dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata a incrementare il patrimonio;
- f) da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti territoriali o da altri Enti pubblici, espressamente destinati al patrimonio.
- g) dall'impegno da parte del Comune di Leffe del versamento, a partire dal 2004, delle rimanenti dodici rate annuali del F.R.I.S.L. per complessivi € 697.224,00 deliberati contestualmente all'approvazione del presente statuto dal Consiglio Comunale (in aggiunta alle rate già versate dal 1996 al 2003 per complessive € 871.522,78 da parte del Comune stesso). In tale versamento è ricompreso il contributo di € 100.000,00 dovuto dal Comune di Leffe come socio Fondatore Pubblico.

IL SEGRETARIO / DIRETTORE

Dott. Bruno Vallone



Pagina 6 di 15

IL PRESIDENTE

Maria Lucia Gallizioli

Maria Lucia Gallizioli

Art. 6 – Fondo di gestione

Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:

- dalle rette ospiti;
- dai contributi regionali erogati dagli enti gestori (come previsto all'art. 2 comma 2 della Legge Regionale 1/2003 del 13/02/2003);
- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al patrimonio;
- da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da Enti territoriali o da altri Enti pubblici;
- da una parte dei contributi iniziali alla gestione, effettuati dai Fondatori, e da contributi, in qualsiasi forma concessi, dai Fondatori e dai Partecipanti.

E' stabilito il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 7 – Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.



La Fondazione ha l'obbligo di redigere entro il 31 dicembre di ogni anno, il bilancio di programmazione e di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 aprile il bilancio consuntivo dell'esercizio trascorso: detto ultimo termine potrà essere prorogato al 30 giugno, qualora particolari esigenze della Fondazione lo richiedano.

Il bilancio economico di programmazione e di previsione nonché il bilancio consuntivo d'esercizio devono essere trasmessi a tutti i Fondatori, accompagnati dalla relazione sull'andamento della gestione sociale e dalla relazione del Collegio tecnico - contabile.

Nella redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, in ossequio alle norme tempo per tempo in vigore, dovranno essere seguiti i principi previsti dagli articoli 2423 bis e seguenti del Codice Civile e le norme specifiche per le "Onlus".

IL SEGRETARIO / DIRETTORE


Dott. Bruno Vallone



Pagina 7 di 15

IL PRESIDENTE

Maria Lucia Gallizioli



Copia del bilancio di esercizio, unitamente al verbale della seduta del Consiglio di amministrazione in cui è stato approvato, dovrà essere depositata nei modi di legge.

Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione o da eventuali delegati, non possono eccedere i limiti degli stanziamenti approvati; gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per l'eventuale copertura delle perdite sofferte in esercizi precedenti prima che per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

E' vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Art. 8 – Membri della Fondazione

I membri della Fondazione si dividono in:

- Fondatori Pubblici e Fondatori Privati;
- Partecipanti.



Art. 9 – Fondatori Pubblici e Fondatori Privati

Sono "Fondatori Pubblici", tutti gli Enti Pubblici situati nella provincia di Bergamo che, singolarmente o in concorso con altri, all'atto della propria adesione alla Fondazione, si impegnino a versare in contributo al patrimonio, anche sottoforma di bene in natura, servizi e/o crediti, non inferiore ad € 66.000,00 (sessantaseimila) unitamente ad un contributo alla gestione, anche sottoforma di bene in natura, servizi e/o crediti, non inferiore ad € 34.000,00 (trentaquattromila), fatto salvo quanto previsto per il Comune di Leffe.

Sono "Fondatori Privati", tutte le persone fisiche, società ed ogni altro ente di diritto privato che, singolarmente o in concorso con altri, all'atto della propria adesione alla Fondazione, versino un contributo al patrimonio, anche sottoforma di bene in natura, servizi e/o crediti non inferiore ad € 66.000,00 (sessantaseimila) unitamente ad un contributo alla gestione, anche sottoforma di bene in natura, servizi e/o crediti, non inferiore ad € 34.000,00 (trentaquattromila).


IL SEGRETARIO / DIRETTORE

Dott. Bruno Vallone



IL PRESIDENTE

Maria Lucia Gallizioli



Art. 10 – Partecipanti

Possono ottenere la qualifica di “Partecipanti” le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscano alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di Amministrazione ovvero con un’attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l’attribuzione di beni materiali o immateriali e/o servizi e/o crediti.

L’importo del contributo dei Partecipanti, anche se conferito in natura o sottoforma di credito, non potrà avere un valore inferiore ad € 10,00 (dieci).

I Partecipanti potranno destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell’ambito di attività della Fondazione.

La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato.

Art. 11 – Revisione Contributi

E’ facoltà del Consiglio di Amministrazione, disciplinare con apposito regolamento, la corresponsione di nuovi e/o ulteriori contributi o versamenti, da parte dei Fondatori e Partecipanti.

Il Consiglio di Amministrazione può rivedere, con le modalità previste per le modifiche dello statuto, l’ammontare dei contributi necessari per assumere la qualifica di Fondatore o Partecipante.



Art. 12 – Esclusione e recesso

Il Consiglio di Amministrazione decide con la maggioranza dei 2/3 dei propri membri l’esclusione dei Fondatori ed a maggioranza semplice quella dei Partecipanti, il tutto per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente statuto, nonché per altri motivi di rilevante gravità.

I Fondatori e i Partecipanti possono recedere dalla Fondazione, con effetto dal successivo esercizio, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte con la Fondazione.

IL SEGRETARIO / DIRETTORE


Dott. Bruno Vallone



Pagina 9 di 15

IL PRESIDENTE

Maria Lucia Gallizioli



Art. 13 – Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- a) il Consiglio di Amministrazione;
- b) il Presidente della Fondazione e il Vice Presidente;
- c) il Collegio tecnico contabile.

Art. 14 - Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri, nominati come segue:

- a) due dai Fondatori Privati e/o Pubblici;
- b) tre dal Comune di Leffe; i quali verranno designati dal Sindaco, ai sensi dell'art. 50 comma 8 del D.Lgs 267/2000, di cui due indicati dalla maggioranza del Consiglio Comunale e uno indicato dalle minoranze rappresentate in Consiglio Comunale.

Tali membri dovranno essere scelti preferibilmente tra i cittadini competenti in materia di assistenza e beneficenza od in attività connesse, senza vincolo di rappresentanza.

Il Consiglio di Amministrazione potrà ritenersi validamente costituito ed operare con l'avvenuta nomina dei membri da parte dei Fondatori Pubblici e Privati.

Il primo Consiglio di Amministrazione verrà nominato con le seguenti modalità:

- tre membri dal Comune di Leffe;
- due membri designati a maggioranza tra le seguenti società: Sitip s.p.a., Manifattura di Cene s.p.a., Radici Partecipazioni s.p.a., Martinelli Ginetto Textile s.p.a., Zambaiti Parati s.p.a. e Sit-fin s.p.a.

I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica tre esercizi e possono essere rinominati, salvo revoca per gravi e fondati motivi, da parte del soggetto che li ha nominati prima della scadenza del mandato.


La carica di Presidente e di Consigliere viene svolta a titolo gratuito.

Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tale caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di consigliere, i soci fondatori Pubblici e Privati dovranno provvedere alla nomina di un altro consigliere che resterà in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione determina, in conformità agli scopi statutari, gli obiettivi ed i programmi della Fondazione e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima.

IL SEGRETARIO / DIRETTORE

Dott. Bruno Vallone



IL PRESIDENTE

Maria Lucia Gallizioli

Per i requisiti di nomina ed incompatibilità inerenti alla carica di Amministratore della Fondazione si fa espresso riferimento a quanto previsto ai commi 13, 14, 15 e 16 dell'art. 8 della Legge Regionale 13 febbraio 2003 n. 1, salvo modifiche della legislazione in materia.


Art.15 – Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione provvede in ogni caso a:

- 1) Nominare il **Presidente Onorario** scelto all'esterno del Consiglio stesso con il quale consultarsi per stabilire le linee generali dell'attività della Fondazione e dei relativi obiettivi e programmi, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui al presente statuto;
- 2) approvare lo Statuto e relative modifiche, ferme restando le finalità della fondazione;
- 3) deliberare la dismissione e l'acquisto degli immobili;
- 4) stabilire gli indirizzi di gestione economica e finanziaria della Fondazione;
- 5) approvare il regolamento contabile della Fondazione, nel rispetto della legge;
- 6) adottare regolamenti interni e di organizzazione;
- 7) predisporre e approvare il bilancio di programmazione e previsione e il bilancio consuntivo d'esercizio;
- 8) fissare, anche con regolamento, i criteri per divenire Fondatori e Partecipanti, in conformità al presente Statuto;
- 9) stabilire i criteri di determinazione del valore da attribuirsi ai beni in natura o crediti pervenuti alla Fondazione, ai sensi e per gli effetti di cui al presente Statuto;
- 10) nominare al proprio interno il Presidente della Fondazione,
- 11) nominare esperti e/o collaboratori che potranno partecipare alle sedute del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto;
- 12) nominare, se ritenuto necessario, il Segretario / Direttore della Fondazione, determinandone compenso, natura, durata e qualifica del rapporto;
- 13) deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio;
- 14) assumere ogni provvedimento concernente l'amministrazione ordinaria e straordinaria, che non sia attribuito dalla legge o dallo Statuto ad altro organo;
- 15) conferire deleghe ai propri Consiglieri.

IL SEGRETARIO / DIRETTORE


Dott. Bruno Vallone



Pagina 11 di 15

IL PRESIDENTE

Maria Lucia Gallizioli



Art. 16 – Convocazione e quorum

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa, o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, senza obblighi di forma purchè con mezzi idonei inoltrati almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire due giorni prima della data fissata, senza obblighi di forma, purchè con mezzi idonei.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione.

In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime, il Consiglio di Amministrazione può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno, sui quali i Consiglieri si dichiarino sufficientemente informati, anche in deroga alle disposizioni di cui al precedente comma.

Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, salvo le deliberazioni concernenti i temi previsti all'ultimo capoverso del precedente articolo, è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza o di impedimento dal Vice Presidente. In caso di assenza anche del Vice-Presidente, la riunione sarà presieduta dal Consigliere più anziano di età.

Le deliberazioni concernenti l'approvazione del bilancio d'esercizio consuntivo, le modifiche statutarie e l'eventuale alienazione dei beni facenti parte del patrimonio della Fondazione sono validamente adottate con il voto favorevole di almeno quattro membri del Consiglio di Amministrazione.


Le approvazioni delle modifiche statutarie, saranno, inoltre, sottoposte al parere del Consiglio Comunale di Leffe secondo le prescrizioni di legge.

I Consiglieri che abbiano interessi in contrasto o concorrenti con uno o più argomenti posti all'ordine del giorno, sono esclusi dalla partecipazione alla deliberazione relativa e non concorrono alla formazione del quorum costitutivo e deliberativo dell'adunanza.

Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e da un Segretario.

IL SEGRETARIO / DIRETTORE

Dott. Bruno Vallone



IL PRESIDENTE

Maria Lucia Gallizioli

Art. 17 – Presidente della Fondazione

Il Presidente della Fondazione, che è anche Presidente del Consiglio di Amministrazione, ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

Il Presidente resta in carica tre anni ed è rieleggibile.

Spetta al Presidente:

- a) determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di Amministrazione;
- b) convocare e presiedere le adunanze del Consiglio di Amministrazione;
- c) curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- d) sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali dell'Ente;
- e) esercitare la sorveglianza sull'andamento morale ed economico dell'Istituto, procedendo, tra l'altro, alle verifiche di cassa;
- f) provvedere al pagamento delle spese stanziare in bilancio;
- g) curare le relazioni con enti, e istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione;
- h) assumere, nei casi d'urgenza ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio di Amministrazione, i provvedimenti indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento dell'Ente, sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio di Amministrazione medesimo entro il termine improrogabile di trenta giorni dalla data di assunzione dei provvedimenti medesimi.
- i) Nominare il **Vice-Presidente** scelto tra i membri del Consiglio di Amministrazione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente della Fondazione, il Vice – Presidente lo sostituisce a tutti gli effetti. In mancanza, solo per provvedimenti indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento dell'Ente, lo sostituisce il Consigliere più anziano di età.

Il Presidente può anche delegare poteri di firma al Vice – Presidente ed o a Consiglieri.

IL SEGRETARIO / DIRETTORE


Dott. Bruno Vallone



Pagina 13 di 15

IL PRESIDENTE

Maria Lucia Gallizioli



Art. 18 – Collegio tecnico - contabile

Il Collegio tecnico - contabile è composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzione di presidente, e due supplenti nominati dal Consiglio di Amministrazione e tutti iscritti nell'albo dei Revisori dei Conti

Il Collegio tecnico – contabile è mero organo di consulenza tecnico – contabile della Fondazione, provvedendo alla verifica della gestione finanziaria, delle scritture contabili e dei flussi di cassa e redigendo apposite relazioni.

I membri del Collegio tecnico – contabile possono partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Degli accertamenti eseguiti deve farsi constare nell'apposito Libro delle Adunanze e Deliberazioni del Collegio tecnico contabile.

I membri del Collegio tecnico contabile restano in carica tre esercizi e possono essere riconfermati.

Art. 19 – Scioglimento

La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata nel tempo e si estingue nei casi previsti dagli art. 27 e 28 del Codice Civile.

Il Consiglio, nell'eventualità di esaurimento dello scopo istituzionale, ha l'obbligo di provvedere, nei termini di legge, a trasformare il proprio scopo istituzionale a favore di altre categorie di soggetti svantaggiati.


In caso di scioglimento, la fondazione ha l'obbligo di devolvere il patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della l. 23 dicembre 1992, n. 662, salvo diversa destinazione imposta per legge.

Art. 20 – Disposizioni transitorie

1. Il Consiglio di Amministrazione ed il Presidente dell'I.P.A.B. che ha deliberato la trasformazione in Fondazione rimangono in carica per lo svolgimento degli atti di ordinaria amministrazione e per gli atti urgenti fino alla nomina dei nuovi organi con le regole del nuovo statuto.

IL SEGRETARIO / DIRETTORE

Dott. Bruno Vallone



IL PRESIDENTE

Maria Lucia Gallizioli

2. Si demanda al Presidente pro – tempore attualmente in carica l'inoltro della dovuta istanza all'Agenzia delle Entrate per il riconoscimento della presente Fondazione quale O.n.l.u.s..


Art. 21 – Norma finale

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti in materia.

Lefte, 29 Dicembre 2003

IL SEGRETARIO / DIRETTORE

Dott. Bruno Vallone



IL PRESIDENTE

Maria Lucia Gallizioli

